

Regione, Università, Aziende Ospedaliere e il Protocollo di intesa (22 gennaio 2009)

Pochi giorni prima del Natale 2008 il “**Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Università di Firenze Pisa e Siena, Facoltà di Medicina e Aziende Ospedaliere-Universitarie**”, di cui qui di seguito riproduciamo il testo, è stato sottoposto all'attenzione dei Sindacati.

Questa bozza è legata alla questione degli 8 milioni di Euro, che sono risultati indispensabili per chiudere il bilancio di previsione 2009 e che sarebbero stati elargiti all'Ateneo fiorentino da parte della Regione Toscana; su questo “accordo dai contorni non definiti” il Nucleo di Valutazione (v. su questo sito l'articolo "Bilancio e Nucleo di valutazione" del 23 dicembre 2008) lamentava la mancanza di informazioni precise.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA, LE UNIVERSITA' DI FIRENZE PISA E SIENA E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE

Nell'anno 2008, mese di Dicembre, giorno...

TRA

Il Presidente della Regione Toscana dott. Claudio Martini;

I Rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena, proff. Augusto Marinelli, Marco Pasquali, Silvano Focarti;

I Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dei medesimi Atenei, proff. Gian Franco Gensini, Luigi Murri, Alberto Auteri;

I Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere-Universitarie di Firenze, Pisa, Siena e Meyer;

RICHIAMATO

- il Dlgs 517 del 21.12.1999 avente ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra SSN e Università a norma della L. n. 419 del 30.11.1998;
- **il Protocollo di Intesa fra Regione e Università stipulato in data...ed approvato ...**
- la legge regionale n. 40 del 24.2.2005 e successive modificazioni.
- L'ipotesi di nuovo protocollo in corso di approvazione per l'aggiornamento e lo sviluppo degli schemi di intesa già raggiunti

PREMESSO

- che la L.R.T n....ha costituito, in conformità alle suddette norme generali, le Aziende Ospedaliere-Universitarie operanti nel SSR secondo il modello dipartimentale definito dalle norme, dai protocolli di intesa, e disciplinato in dettaglio dai relativi Atti Aziendali adottati dai Direttori Generali d'intesa con i Rettori delle Università, ed approvati dalla Regione Toscana;
- che, pur nelle specificità di ciascun Ateneo ed Aziende di riferimento, le aziende costituite ex Dlgs 517/99, ritengono prioritario che il principio della inscindibilità delle funzioni didattiche, ricerca e assistenza proprie delle Facoltà di Medicina, si integri con le attività tipiche aziendali ed in particolare con le attività di ricerca clinica e preclinica diventi il fondamento della programmazione e della

gestione delle risorse a ciascuna assegnate per la realizzazione dei propri obiettivi;

- che sulla base degli Statuti gli Atenei assumono il principio dell'integrazione delle funzioni quale fondamento delle azioni comuni nel rispetto delle norme del D.lgs n.517/99 e dei.. e i CC.NN.LL. relativi al personale universitario impegnato nelle attività di comune dominio;

- che la L.R. n. 40 e successive modificazioni affida alle Aziende Ospedaliere-Universitarie le attività di ricerca clinica e preclinica, in più ampia ottica regionale di investimento di risorse verso l'innovazione, per la valorizzazione e l'applicazione dei risultati che promuova una crescita complessiva del sistema sanitario e dia al contempo nuove possibilità di sviluppo alle attività di ricerca e alle sperimentazioni;

- che le esperienze in atto evidenziano come sia fondamentale portare a termine il processo di integrazione, che consente una visione complessiva ed unitaria sempre più intersettoriale e interdisciplinare della ricerca che completando e rilanciando ogni azione di sistema in grado di favorire lo sviluppo delle attività i cui risultati siano di beneficio alla salute delle persone;

- che in questo contesto è fondamentale costituire una logica di sistema che veda nelle aziende ospedaliere/universitarie lo strumento per l'impulso e la gestione dei processi di ricerca e nella regione il luogo deputato al coordinamento, al monitoraggio, alla definizione dei criteri di valutazione dei risultati della ricerca;

- che allo stato attuale dell'evoluzione organizzativa è di estremo interesse per le parti, ed in primo luogo per la Regione Toscana, perfezionare gli accordi ed i modelli di riferimento, valorizzando i risultati derivanti dalla stabilizzazione in capo alle Aziende Ospedaliere-Universitarie della gestione delle funzioni della ricerca e didattica, in particolare prevedendo quanto segue:

< la Regione Toscana intende assumere quale funzione di specifico interesse le funzioni di didattica e ricerca già individuate come integrate nelle aziende di riferimento, al fine di valorizzarne i risultati e la loro applicazione, favorire condizioni che allarghino gli orizzonti, le potenzialità, le opportunità nel campo della ricerca, al fine di caratterizzarne la programmazione e assicurarne l'operativa applicazione ed un adeguato piano di sviluppo;

< la Regione Toscana intende pertanto, in una più ampia logica di valorizzazione delle intese, sostenere l'ambito di ricerca universitario di interesse integrato, in particolare esprimendo l'interesse che le aziende Ospedaliere-Universitarie subentrino nella titolarità della relativa quota dei brevetti, presenti e futuri, ottenuti da qualsiasi Facoltà afferente ai singoli Atenei che abbiano interesse e possibilità di sviluppo in ambito biomedico e farmaceutico;

< la Regione Toscana intende regolare, sostenere e valorizzare, i programmi di ricerca, anche assumendone la titolarità, quale risorsa da mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie nell'ambito di obiettivi da inserire nei programmi e assegnazioni di ciascuna;

< in coerenza con la normativa vigente, la Regione Toscana intende partecipare alla programmazione della formazione universitaria afferente alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, anche intervenendo a garantire l'appropriato dimensionamento e i contenuti professionalizzanti, in coerenza con le opportunità e necessità di una loro allocazione su tutte le Aziende del territorio regionale, orientando direttamente i contenuti professionali e organizzativi del personale di supporto, complessivamente inteso, al fine di garantire la gestione e lo sviluppo delle attività;

< le Università, convenendo sui suddetti orientamenti, concordano con le premesse e ne garantiscono l'attuazione anche favorendo l'utilizzazione e lo sviluppo all'interno delle Aziende Ospedaliere-Universitarie delle funzioni amministrative e tecniche finalizzate e dedicate al supporto delle funzioni didattiche e di ricerca e di tutti i processi connessi ad una piena e funzionale integrazione;

< in fase di prima applicazione, tenuto conto delle specifiche necessità riferite a tali attività, saranno individuati gli strumenti necessari ad individuare, nei limiti e con le modalità definiti in ambito regionale e che saranno ulteriormente dettagliati con appositi atti tra azienda e università, l'organico di

personale da destinare a tali fini.

tutto quanto premesso le parti convengono quanto segue:

< la Regione Toscana partecipa alla programmazione e agli obiettivi di sviluppo della ricerca e dell'innovazione quale strumento per la crescita complessiva del sistema e condivide con l'Università l'interesse applicativo e la titolarità della relativa funzione già integrata nei principi fondanti e nell'operatività delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

<le Aziende Ospedaliere Universitarie acquisiscono la proprietà della parte universitaria dei brevetti presenti e futuri, acquisiti ed acquisendi, in ogni ambito che possano conseguire un interesse in campo biomedico e farmaceutico al fine di garantirne adeguato sviluppo;

< la Regione Toscana per soddisfare le specifiche esigenze del servizio assistenziale in coerenza con gli obiettivi formativi delle professioni mediche e sanitarie promuove interventi di sostegno finalizzati a garantire continuità, diffusione e processi di cambiamento coerenti con le innovazioni perseguite;

< la Regione Toscana allo scopo di valorizzare e monitorare la ricerca nel settore biomedico e farmaceutico costituisce un ufficio di riferimento regionale, anche con referenti nelle aziende ospedaliere universitarie, allo scopo di fornire il supporto all'attività dei ricercatori, stipulando contratti e promuovendo la brevettazione e il trasferimento tecnologico dei risultati.

Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie vengono potenziate le funzioni amministrative e tecniche finalizzate a supportare tutte le funzioni di didattica e di ricerca biomedica e farmaceutica, e quindi connesse all'integrazione assistenziale.

In una logica di integrazione della ricerca e della didattica con le attività di assistenza, le aziende pongono a carico dei propri bilanci il costo complessivo del personale universitario, tecnico e amministrativo, in organico presso le Aziende che può essere utilizzato dalle aziende per tali finalità; lo stesso può essere, nel rispetto delle normative vigenti e con il proprio consenso, trasferito in mobilità alle dipendenze delle Aziende ospedaliero-universitarie.

1) Le Università favoriranno l'utilizzazione del proprio personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti, alle Scuole di Specializzazione, alle articolazioni organizzative complesse dell'area biomedica, farmaceutica e farmacoterapeutica, ai poli biomedici, da impiegare nelle funzioni integrate in modo da assicurare le attività di cui in premessa. Il personale universitario sarà inserito a tutti gli effetti nel contesto organizzativo dell'AOU con le modalità operative già regolamentate con l'atto aziendale, a completamento del relativo modello organizzativo dipartimentale a ciascuna pertinente, e il relativo costo complessivo verrà posto a carico del bilancio delle Aziende.

Alle Aziende sarà garantito attraverso una apposita assegnazione da parte della Regione il contributo necessario per sostenere le spese derivanti dalla completa integrazione delle funzioni di ricerca biomedicali e farmaceutiche delle aziende ospedaliero universitarie.

Rimangono di proprietà dell'azienda ospedaliera universitaria i risultati della ricerca biomedica e farmaceutica effettuata presso l'azienda stessa ancorché per il tramite del personale universitario, al pari di eventuali brevetti per i quali vanno fatti salvi i diritti degli inventori.

Le Università, inoltre, trasferiranno in proprietà alle aziende ospedaliero-universitarie i risultati della ricerca biomedica e farmaceutica proveniente da strutture diverse da quelle afferenti alla Facoltà di medicina, fatti comunque salvi i diritti degli inventori.

2) Per le ricerche provenienti da strutture diverse da quelle afferenti alla Facoltà di medicina l'ufficio regionale per la valorizzazione delle ricerche biomedicali e farmaceutiche provvederà a riconoscere a carico del SSR quota parte delle spese del personale tecnico e amministrativo di supporto alla ricerca stessa.

Le parti, al fine del mantenimento e ulteriore sviluppo di un livello di eccellenza nel campo della didattica e della ricerca, si impegnano a contribuire al reclutamento, potenziamento e sviluppo

professionale delle figure professionali dedicate. A tal fine, periodici confronti stabiliranno la programmazione comune e i relativi ambiti di intervento.